

REGOLAMENTO (CE) N. 2177/96 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1996

che prevede l'apertura, per la campagna 1996/1997 della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CE) n. 1650/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1996/1997;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo e di quello portoghese, per poter ottenere risultati comparabili, in percentuale della produzione, per l'insieme della Comunità, è necessario fissare un volume diverso per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo e una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C; che, per motivi amministrativi connessi alla disponibilità dei dati sulla produzione di vino da tavola in Germania ed in Austria, è opportuno prevedere un regime specifico per questi paesi;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produt-

tori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che per rafforzare l'efficacia di tale misura, conviene da un lato concentrare la possibilità ad esercitare tale misura nel corso dei primi due mesi della campagna e dall'altro imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino in distilleria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1996/1997.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è di 15 hl/ha al massimo.

Tuttavia, per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo tale quantità è limitata a 13 hl/ha, mentre per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C, tale quantità è limitata al 18 % della produzione di vino da tavola ottenuta da tali prodotti.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vino da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola ottenuto da uve raccolte in Germania ed in Austria, che i produttori possono far distillare, si limita ad una percentuale della produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata al 9 %.

In quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata ai commi 3 e 4 è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 14.

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 64 il quantitativo di vino indicato nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1294/96.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e dichiarazioni sottoscritti per tale distillazione sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente fino al 25 gennaio 1997.

2. I quantitativi sottoscritti per contratto e dichiarazione che sono stati approvati devono essere consegnati in distilleria al più tardi il 15 giugno 1997.

3. La domanda di approvazione dei contratti e delle dichiarazioni è corredata dalla costituzione di una cauzione di importo pari a 6 ECU/hl.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna la cauzione è incamerata.

4. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

5. L'organismo competente approva i contratti e le dichiarazioni entro il 14 marzo 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
